

ALLEGATO DELIB. C.C. N. 780 DEL 20.3.90

apparecchi
e da gioco
e da bili
di gioco

COMUNE DI PISTOIA

ASSESSORATO ANNONA E MERCATI

REGOLAMENTO PER SALA GIOCHI

REGOLAMENTO PER SALA GIOCHI

Febbraio 1989

Art. 1 - definizione.

Per "sala giochi" si intende una sala pubblica allestita con apparecchi e congegni automatici, semiautomatici elettronici da trattenimento e da giuoco e congegni automatici, semiautomatici elettronici da trattenimento e da giuoco di abilità il premio può consistere nella ripetizione di una partita e non più di tre volte. L'esercizio di una sala giochi si intende l'attività commerciale ed è subordinata a Licenza del Sindaco ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.6.1931 n. 773.

E' vietata l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici per il giuoco d'azzardo quelli che possono dar luogo a scommesse o consentono la vincita di qualsiasi premio in denaro o in natura.

Art. 2 - nuove licenze.

Le domande di licenza all'apertura di una nuova sala giochi o al trasferimento di quelle esistenti dovrà essere presentata al Sindaco e deve essere corredata di tutti i dati relativi all'ubicazione e alla superficie dei locali.

IL Sindaco nel rispetto delle norme del presente regolamento, dei regolamenti comunali di: Polizia Urbana, igienico-sanitaria e delle norme relative all'uso dei vari edifici, rilascia la Licenza sentito il parere della Circoscrizione interessata il territorio.

E' consentita la rappresentanza nell'espletamento dell'attività di "Sala giochi" purchè il rappresentante sia in possesso dei requisiti necessari al fine di ottenerla.

Art. 3 - Zonizzazione.

Al fine dell'individuazione delle zone per l'insediamento di attività di "Sala Giochi" il territorio comunale viene ripartito nelle seguenti zone:

- A) CENTRO STORICO - delimitazione territoriale della Circoscrizione n. 1;
- B) PERIFERIA - territorio comunale (escluso la delimitazione territoriale di cui alla lettera A) del presente capoverso).

In riferimento a tale zone viene indicato nel prospetto sottelencato, il numero delle licenze da concedere per sala giochi.

ZONA	N.Lic.da Concedere
CENTRO STORICO	0
PERIFERIA	2

Il Seg

Comune di Pis

La presente deliberazione è st
Comitato Regionale di Control
ed è divenuta esecutiva per
termini il 9.5.90
ai sensi della Legge Regionale 6
Il Se

17.5.90

Si considera causa di forza maggiore:

sfatto giudiziario esecutivo, dichiarato per motivazioni non imputabili
responsabilità del titolare dell'esercizio;
incompatibilità con i regolamenti comunali.
Spetta all'interessato dimostrare la sussistenza delle cause di cui sopra.

8 - domanda di licenza.

La domanda per ottenere il rilascio della licenza per l'apertura di una
sala giochi dovrà contenere:

- 1) le generalità complete del richiedente, o nel caso di società la ragione sociale e le generalità del rappresentante legale;
- 2) codice fiscale;
- 3) ubicazione dell'esercizio, indicando la superficie dei locali;

la domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) pianta planimetrica dei locali;
- b) elenco, descrizione, fotografia di ciascun apparecchio da gioco che intende installare;
- c) regolamento e funzionamento di ogni apparecchio;
- d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà circa il possesso dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 11, 12 del T.U.L.P.S. del R.D. 773/31;

Entro tre mesi dalla data di notifica di accoglimento della domanda l'interessato dovrà produrre la seguente documentazione:

- 1) nulla-osta della SIAE per ogni apparecchio installato;
- 2) certificato di destinazione ad uso commerciale dei locali;
- 3) prescrizione di cui alla deliberazione n. 1013 del 21.12.1977 punto 8 e punto 5;
- 4) versamento tasse concessioni comunali;

Trascorso il termine di tre mesi dalla data di notifica l'interessato non produce i relativi documenti, decade dal diritto di esercitare la licenza di sala giochi.

art. 9 - Prescrizioni.

La licenza ha validità fino al 31 dicembre di ogni anno e vale esclusivamente per i locali in essa indicati, ed è rinnovabile a domanda dell'interessato entro la data di scadenza;

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco degli apparecchi da gioco presenti nell'esercizio.

Per ciascuno dei nuovi apparecchi da installare, il titolare della licenza dovrà presentare domanda, allegando alla stessa la descrizione dell'apparecchio

pegno a ri-
, né i modi
si ammet-
base dei
er l'occa-
ico. Quale
di rispet-
la, e cioè
na preoccu-
situazioni
qualche mo-
ppo. Il com-
dano, quin-
'anastasio,
predilige
oncessione
ettore ali-
e, vestia-
accesso a
15/87 che
ono esse-

sulla Sa-
ei mate-
a vocazio-
ridondante,
li altri
el momen-
chiara.
la pre-
i inte-
erazio-
di pre-
della
lici e
di svi-
nto ri-
tingen-
di non

esta
ente
sna-
to
reb-
ire,
if-
e o-

OGGETTO: CRITERI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI SUL COMPARTO DELLA SALA AI SENSI DELLA LEGGE 6.2.1987 n.15.-

Copia della presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorio il 18.4.90 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.-

Il Segretario Ge

Comune di Pistola

La presente deliberazione è stata rice... Comitato Regionale di Controllo il 18.4.90 ed è divenuta esecutiva per decor termini il 9.5.90 ai sensi della Legge Regionale 6.7.197 Il Segretari

17.5.90

il regolamento, la fotografia, nulla-osta della Siae.

E' facoltà del Sindaco vietare l'installazione, ordinare la rimozione di apparecchi, che non rientrano tra quelli previsti dall'art. 1 del presente regolamento.

art. 10 - prescrizioni.

E' fatto obbligo nei locali dell'esercizio, in modo ben visibile al pubblico, esporre la tabella dei giochi proibiti, il regolamento e il prezzo di ogni giuoco.

E' fatto divieto partecipare al giuoco ai minori di anni 14 quando non siano accompagnati da familiari o altri parenti maggiorenni.

art. 11 - trasferimento dell'attività.

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda, atto tra vivi od a causa di morte, comporta il trasferimento della licenza a chi subentra, sempre che sia provato il trasferimento dell'azienda e che il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Il subentrante alla data del trasferimento dell'azienda può continuare l'attività solo dopo aver fatto richiesta di Licenza al Sindaco. Qualora a decorrere dalla data predetta non presenti domanda entro sei mesi, decade dal diritto del dante causa.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- copia autentica dell'atto costitutivo se trattasi di società;
- contratto di cessione o di gestione dell'azienda registrato;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà circa il possesso dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 11 e 12 del T.U.L.P.S. R.D. 773/31.

art. 12 - Revoca.

Oltre i casi indicati dalla legge la licenza è revocata:

- a) qualora il titolare scapenda l'attività per un tempo superiore agli otto giorni senza avere dato preventivo avviso al Sindaco;
- b) qualora venga sospesa l'attività per un tempo superiore a tre mesi, salvo il caso di forza maggiore;
- c) qualora al titolare venga amancare, in tutto o in parte, i requisiti soggettivi previsti dall'art.11 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.6.1931 n. 773.

a ri-
modi
met-
dei
cca-
uale
spet-
cioé
occu-
azioni
le mo-
l com-
quin-
tasio,
ilige
sione
e ali-
stia-
so a
che
sse-

a Sa-
mate-
razio-
dante,
altri
nomen-
ra.
re-
te-
zio-
pre-
lla
l e-
svi-
ri-
gen-
non

ta
ite
a-
b-
e,
-
o-

La licenza è inoltre revocata:

- a) per ragioni di igiene;
- b) per abuso del titolare;
- c) per inosservanza alle norme del presente regolamento.

art. 13 - sanzioni.

Le violazioni al presente regolamento sono sanzionate secondo le dispo-
sizioni del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.6.1931 n. 773 e dall'art. 665
secondo comma del Codice Penale;

Spetta al Sindaco emettere i provvedimenti amministrativi, la sospensione
della licenza e della chiusura dell'esercizio.

art. 14 - installazione di apparecchi nei locali di pubblici esercizi.

Presso i pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevan-
de è consentita l'installazione di apparecchi di cui all'art.1 del presente
regolamento nei seguenti limiti massimi:

- a) esercizi della ristorazione (ristoranti, pizzerie ed altri esercizi
similari) fino a un massimo di tre apparecchi compreso il Juke-Box;
- b) esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande (bar, gelaterie
caffè ed esercizi similari) fino a un massimo di cinque apparecchi
compresi il Juke-Box;
- c) esercizi di cui alla lettere a) e b) nei quali la somministrazione
di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente all'esplica-
zione di attività di trattenimento e svago (sale da ballo, locali not-
turni ed esercizi similari) fino a un massimo di sette apparecchi
compreso il Juke-Box.

Per gli esercizi di cui alla lettera a) non è consentita l'installazione nei
locali dove svolge l'attività di ristorazione (sala da pranzo) ad eccezione del
Juke-Box.

Per gli esercizi di cui alla lettera b) è consentita l'installazione nei
locali dove si svolge l'attività di somministrazione fino a un massimo di due
apparecchi.

Per gli esercizi di cui alla lettera c) non è consentita l'installazione
nelle sale di trattenimento e svago.

Nei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale, mense
aziendali, negli spacci annessi ai circoli cooperativi e negli enti a carattere
nazionale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero del-
l'Interno è consentita l'installazione fino a un massimo di cinque apparecchi.

Comune di Pi

La presente deliberazione è s
Comitato Regionale di Contro
ed è divenuta esecutiva pe
termini il 9.5.90
ai sensi della Legge Regionale
II.

18
17.5.90

